

COLOPLAST S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI**

*Revisione approvata dal Consiglio di Amministrazione in
data 18/12/2020*

INDICE

P A R T E G E N E R A L E

1. PREMESSE	4
1.1. DEFINIZIONI	4
1.2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001:	7
LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DERIVANTE DALLA COMMISSIONE DI ILLECITI PENALI	7
1.3. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI (GIA' ASSOBIOMEDICA) ..	10
1.4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: RESPONSABILITA' E POTERI.....	11
1.5. CODICE ETICO	12
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	12
2.1. CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO.....	13
2.2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MODELLO ADOTTATO.....	13
3. COLOPLAST S.P.A.	18
3.1. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.....	18
3.2. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI.....	19
4. CORPORATE GOVERNANCE	20
4.1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	20
4.2. IL MANAGEMENT.....	20
4.3. IL SISTEMA PER IL CONTROLLO INTERNO.....	20
4.4. L'ORGANO DI CONTROLLO	21
4.5. LA SOCIETA' DI REVISIONE	21
5. FUNZIONI AZIENDALI	21
6. MAPPA DEI SOGGETTI E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO	22
7. RILEVAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI	22
8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI	24
9. INFORMAZIONE A SOGGETTI TERZI	25
10. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	25
10.1. CLASSIFICAZIONE DEI COMPORTAMENTI IN VIOLAZIONE DEL MODELLO	25
10.2. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE	26
10.3. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE	27
10.4. SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI.....	27
10.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI E DEGLI ALTRI SOGGETTI TERZI	28
11. ORGANISMO DI VIGILANZA	28
11.1. L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	28
11.2. LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
11.3. LA DURATA DELL'INCARICO E LE CAUSE DI CESSAZIONE	30
11.4. COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
11.5. IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
11.6. I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	34

11.7. LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	36
12. LE NORME DI RIFERIMENTO E I REATI PREVISTI DAL DECRETO	37

1. PREMESSE

1.1. DEFINIZIONI

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- a. **"Soggetti e attività a rischio di reato"**: il processo, l'operazione, l'atto, ovvero l'insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di commissione di un Reato.
- b. **"CCNL"**: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società; nel caso specifico il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario.
- c. **"Codice etico"**: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicitazione della politica societaria, che contiene i principi etici di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- d. **"D. Lgs. 231/2001"** o **"Decreto"**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
- e. **"Destinatari"**: i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni del Modello organizzativo, ovvero i membri degli organi sociali, i dipendenti, i procuratori e gli altri soggetti con cui la Società entra in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari.
- f. **"Dipendenti"**: tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.
- g. **"Ente" o "Enti"**: persone giuridiche e associazioni anche prive di personalità giuridica ecc.; nel caso specifico Coloplast S.p.A.

- h. "**Linee Guida**": le Linee Guida per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, pubblicate da Assobiomedica (oggi Confindustria Dispositivi Medici) e considerate ai fini della redazione e adozione del Modello.
- h. "**Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001**" o "**Modello organizzativo**" o "**Modello**": il modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto dagli organi sociali idoneo a prevenire i reati-presupposto e, pertanto, adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei reati di cui sopra da parte dei soggetti apicali o subordinati, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.
- i. "**Organi Sociali**": il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società.
- l. "**Organismo di Vigilanza**" o anche solo "**OdV**": l'Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo avente il compito di vigilare sull'efficacia ed effettività del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.
- m. "**P.A.**": la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- n. "**Personale**": tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli "*stagisti*" ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico continuativo da parte della Società.
- o. "**Protocollo**": la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire la realizzazione di uno o più reati.
- p. "**Reato**" (o "**Reato presupposto**"): ogni reato richiamato dal Decreto (e/o successive modifiche e/o integrazioni).

- q. **"Sistema Disciplinare e Sanzionatorio"**: l'insieme delle misure disciplinari e sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello;
- r. **"Società"**: Coloplast S.p.A.
- s. **"Soggetto Apicale"**: i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Country Manager, gli institori, i procuratori.
- t. **"Soggetto sottoposto ad altrui direzione"**: i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza dei Soggetti Apicali.

1.2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001: LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DERIVANTE DALLA COMMISSIONE DI ILLECITI PENALI

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli altri Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, associazioni ecc., di seguito denominati "Enti") per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del Reato.

Tra i provvedimenti previsti, i più gravi sono rappresentati da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dell'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in

relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Il presente Modello adottato per la prima volta nell'anno 2003 e mantenuto periodicamente aggiornato, con il presente ultimo adeguamento recepisce tutte le ultime modifiche apportate al Decreto e con le quali è stato ampliato il novero dei "reati-presupposto" della responsabilità amministrativa degli Enti.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, "*l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*": l'ente è responsabile se dall'attività illegale abbia ottenuto benefici. L'ente, invece, non risponderà se gli autori del reato avranno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Inoltre, sempre ai sensi del citato articolo 5 del Decreto, le azioni di rilievo debbono essere poste in essere:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Non necessariamente, tuttavia, l'ente deve sempre e comunque rispondere della commissione del reato.

A tale fine l'adozione di modelli comportamentali specificamente volti a impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione dei reati-presupposto, costituisce lo strumento attraverso il quale l'ente può andare esente da responsabilità.

Requisito indispensabile perché dall'adozione del Modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'Ente è che esso venga efficacemente attuato.

In altri termini, la specifica colpevolezza dell'Ente si configurerà quando il Reato commesso da un suo soggetto apicale o sottoposto si sia verificato in conseguenza del fatto che l'Ente medesimo non ha predisposto un Modello di organizzazione idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi e/o che la vigilanza sia stata omessa o risulti insufficiente ("*colpa di organizzazione*").

L'articolo 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non è chiamato a rispondere dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *"organismo di vigilanza interno all'ente"* con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del predetto Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

I Modelli organizzativi devono quindi rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i Soggetti e le Attività a rischio di reato;
- prevedere specifici protocolli per la prevenzione dei reati;
- individuare, al fine della prevenzione dei reati, le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- prevedere obblighi di informazione all'organismo deputato al controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In conclusione, nell'ipotesi di Reati commessi da soggetti apicali, l'ente non risponderà se proverà che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in ordine al Modello;
- i soggetti hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente il Modello.

Nel caso in cui, invece, il Reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del soggetto apicale, l'ente sarà responsabile del reato solo se vi sarà stata carenza negli obblighi di direzione e vigilanza e tale carenza sarà esclusa se l'ente avrà

adottato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Non sussiste, quindi, l'inversione dell'onere della prova prevista per i soggetti apicali: nel caso in esame sarà l'organo della pubblica accusa a dover provare che l'ente non aveva adottato per tempo il modello di organizzazione richiesto.

1.3. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI (GIA' ASSOBIOMEDICA)

L'art. 6 del Decreto dispone che i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della giustizia.

La Società, pertanto, nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle Linee Guida predisposte nel 2018 da Confindustria Dispositivi Medici, come già si era adeguata a quelle predisposte da Assobiomedica.

L'industria dei dispositivi medici, come categoria, ha infatti inteso promuovere un cambiamento culturale capace di unire la dimensione di profitto e crescita economica con l'idea di una competitività e concorrenza libera ma regolata da criteri di trasparenza, correttezza e responsabilità. Per rafforzare il modo in cui si relaziona con l'esterno e, in particolare, con la classe medica, Confindustria Dispositivi Medici ha adottato un proprio Codice Etico, le cui caratteristiche possono essere raccolte in tre punti:

- sponsorizzazione indiretta degli eventi formativi organizzati da terzi per i professionisti sanitari;
- controllo preventivo degli eventi di formazione organizzati da terzi, grazie al Sistema di Valutazione delle Conferenze (SVC);
- full transparency nella pubblicazione dei contributi delle imprese a partire da gennaio 2021 sui dati del 2020.

Tale Codice Etico costituisce una guida sugli standard minimi di pratica aziendale a cui i suoi soci debbono attenersi in Italia e, in generale, altrove.

Coloplast S.p.A., quale socio di Confindustria Dispositivi Medici, si è obbligata al rispetto di tali principi etici che, peraltro, sono conformi al Codice di Autoregolamentazione di Medtech Europe, entrato in vigore il primo gennaio 2018 a livello europeo e a cui la Corporate si è essa stessa adeguata.

In ogni caso le eventuali divergenze del Modello adottato dalla Società rispetto a specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza e la validità.

Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società.

1.4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE: RESPONSABILITA' E POTERI

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza e di emanazione del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete la responsabilità di definire, applicare e aggiornare le regole del governo societario, nel rispetto delle normative vigenti, di determinare le linee strategiche della Società, di verificare il sistema dei controlli necessari per monitorare l'andamento societario.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere-dovere di approvare, integrare e modificare, mediante apposita delibera, i principi cardine enunciati nel presente documento e nei relativi allegati.

E' competenza del Consiglio di Amministrazione attivarsi e agire per l'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione del medesimo.

A tale fine si avvale del supporto e delle segnalazioni del Country Manager e dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì garantire l'implementazione e il rispetto effettivo dei protocolli preventivi nelle aree aziendali "a rischio di reato", anche in relazione ad esigenze di adeguamento future. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si avvale:

- ◆ dei responsabili delle varie strutture organizzative della Società in relazione alle attività a rischio di reato dalle stesse svolte;
- ◆ dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo sulle attività a rischio di reato.

In seguito, comunque, verrà delineato il quadro completo delle modalità con cui la Società ha concretizzato e reso operativi i requisiti di legge per l'effettiva attuazione del Modello.

1.5. CODICE ETICO

La Società si è già dotata di un Codice etico¹, i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, integrandosi con esso.

Il Codice etico adottato dalla Società è un documento di portata generale, in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i Dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, contribuiscono al perseguimento dei fini aziendali.

La Società è impegnata in un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto anche dei principi dettati dal Codice etico.

Il Codice etico viene sottoposto periodicamente ad aggiornamento ed eventuale ampliamento sia con riferimento alle novità legislative sia per effetto delle vicende modificative dell'operatività della Società e/o della sua organizzazione interna.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E

¹ L'ultima versione del Codice etico è disponibile per la consultazione nel sito www.coloplast.it nella parte "aspetti legali"

CONTROLLO

2.1. CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Sulla base di quanto indicato dal legislatore nel Decreto e alla luce delle Linee Guida dell'associazione di categoria, le attività ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione per la valutazione del Modello sono le seguenti:

- ◆ identificazione dell'ambito aziendale delle Attività a rischio di reato da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- ◆ analisi dei Protocolli in essere con riferimento ai Soggetti e alla Attività a rischio di reato e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto. In tale ambito particolare attenzione è posta alla:
 - definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
 - definizione dei processi della Società nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di Reati;
 - definizione delle modalità di formazione del personale;
 - definizione dell'informativa da fornire ai soggetti terzi con cui la Società entri in contatto;
 - definizione e applicazione di misure idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e dotate di idonea deterrenza;
- ◆ identificazione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ◆ definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo contiene le indicazioni circa le attribuzioni di responsabilità e le funzioni coinvolte in base alle deleghe e procure conferite.

2.2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MODELLO ADOTTATO

Per una miglior organizzazione e regolamentazione delle attività aziendali, la Società ha elaborato e approvato un complesso sistema

di procedure, sia manuali che informatiche, le quali assicurano un elevato livello di standardizzazione e compliance.

Le procedure manuali e informatiche in uso (Enterprise One, Sales Force; Microsoft Office) regolamentano il controllo e lo svolgimento delle attività, prevedendo i vari controlli e adeguati livelli di sicurezza. Tali procedure costituiscono uno dei fondamentali presidi aziendali per la prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Inoltre, la Società, laddove possibile, ha adottato, una separazione di compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio e sono stati applicati i principi di trasparenza e verificabilità (in particolare, si è agito affinché ogni operazione, transazione, azione risultasse verificabile, documentata, coerente e congrua).

Per quanto concerne la gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati, sono stati adottati i protocolli preventivi fra cui l'abbinamento firme (per importi eccedenti le strette necessità dell'operatività quotidiana), frequenti riconciliazioni, supervisione e snodi autorizzativi, separazione di compiti con la contrapposizione di funzioni.

Il Modello prevede inoltre un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione, a seconda dei casi, dell'insorgere o dell'esistenza di situazioni anomale (ovvero di criticità, generale e/o particolare inerenti, luoghi, termini di pagamento o di resa dei prodotti).

E' stata posta attenzione ai sistemi premianti dei dipendenti/dirigenti, affinché gli obiettivi risultino motivanti ma raggiungibili, disincentivando così il compimento di Reati.

Con specifico riferimento ai poteri autorizzativi e di firma, questi sono stati assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

In ogni caso, in funzione dell'attuale Modello, a nessuno sono attribuiti in concreto poteri illimitati e sono comunque adottati idonei accorgimenti affinché i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione e siano gestiti secondo specifiche procedure.

In quest'ottica nessuno può gestire in autonomia un intero processo e per ogni operazione è richiesto un adeguato supporto documentale o informatico dal quale è possibile procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa; il Modello mira quindi a garantire il principio di separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, chi esegue operativamente e chi controlla l'operazione.

Il Modello coinvolge ogni aspetto dell'attività della Società, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, con l'obiettivo di gestire correttamente le Attività a rischio di Reato e le possibili situazioni di conflitto di interesse.

In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, i dirigenti e tutto il personale, rappresentando un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana della Società.

Per quanto concerne gli aspetti di "controllo", il Modello, oltre a prevedere l'istituzione di un autonomo e indipendente Organismo di Vigilanza, garantisce l'integrazione e il coordinamento delle attività di quest'ultimo con il già esistente sistema dei controlli interni.

Il Modello non modifica le funzioni, i compiti, e gli obiettivi preesistenti del sistema dei controlli, ma li integra ove necessario, e prevede l'obbligo di documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione delle verifiche ispettive e dei controlli.

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da alcune Parti Speciali relative alle diverse tipologie di reato che potenzialmente costituiscono un rischio per la Società in ragione dell'attività svolta e della sua organizzazione, nonché dagli Allegati indicati.

La Parte Generale riporta le funzioni del Modello e dell'Organismo di Vigilanza; una descrizione della Società; le modalità con cui viene attuato il sistema di Corporate Governance; i principi di formazione e informazione dei soggetti destinatari e i principi del sistema

disciplinare e sanzionatorio; contiene altresì l'elenco dei reati presupposto.

Le Parti Speciali riportano le fattispecie di reato da cui potrebbe derivare la responsabilità dell'Ente.

Al Modello sono allegate le schede compilate per la mappatura delle aree e attività a rischio.

Come già precisato la Società ha intrapreso un impegnativo e ambizioso percorso di adeguamento alle norme di cui al D. Lgs. 231/01 fin dall'anno 2003.

Con la presente revisione del proprio Modello Organizzativo, anche a seguito dell'imponente aggiornamento del Codice Etico, intende compiere quanto necessario affinché il documento risulti il più comprensibile possibile a coloro che sono tenuti alla sua applicazione nonché il più rispondente possibile alla realtà aziendale.

Il Modello Organizzativo, infatti, nell'idea condivisa da tutto il Management, deve essere uno strumento tanto essenziale quanto effettivo ed efficace per un'azione commerciale svolta nel pieno rispetto sia delle norme italiane sia dei principi etici che la stessa società si è voluta dare anche a livello di Corporate.

Gli interventi di revisione hanno quindi riguardato sia la Parte Generale sia alcune Parti Speciali.

In particolare, per quanto riguarda le PARTI SPECIALI, a seguito dell'ultima mappatura dei rischi, sono state considerate "non a rischio" o comunque a rischio "trascurabile" alcune categorie di reato di cui, pertanto, la Società ha deciso di non redigere la relativa Parte Speciale.

Ogni Parte Speciale, infatti, prevede controlli da effettuarsi da parte dell'Organismo di Vigilanza per la prevenzione dei reati presupposto coinvolti e, a fronte di un rischio ritenuto assente o comunque trascurabile, l'obbligo di tali controlli avrebbe avuto il solo effetto di attenuare i controlli su aree ritenute maggiormente degne di attenzione con una inutile e dispendiosa dispersione delle risorse a disposizione.

In ogni caso, periodicamente, in base all'evoluzione delle attività aziendali, la Società rivaluterà il livello di rischio anche per le aree allo stato ritenute "non a rischio".

Per quanto riguarda i REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI, gli stessi sono stati inseriti nella Parte Speciale "Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali".

Con riferimento al c.d. "WHISTLEBLOWING" e alle modifiche apportate all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 dalla Legge 179 del 30 novembre 2017, in vigore dal 29 dicembre 2017, a seguito di verifica, si ritiene che la Società abbia già regolamentato la fattispecie nelle procedure vigenti, così riducendo il rischio a livello "trascurabile". Il sistema disciplinare prevede sanzioni nel caso di violazione delle misure di tutela o di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

La verifica effettuata in occasione del presente aggiornamento al Modello ha portato a ritenere "trascurabile" anche il rischio di commissione dei reati di razzismo e xenofobia, previsti quale reato presupposto in forza dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017 che ha introdotto nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25 *terdecies*. Peraltro, le procedure vigenti e i principi sanciti nel codice etico adottato appaiono idonei anche ai fini della prevenzione di tale ipotesi di reato.

RIEPILOGANDO: a oggi, le Parti Speciali non inserite nel Modello o derubricate rispetto alla precedente versione sono le seguenti:

- PARTE SPECIALE REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO, STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTI - Art. 25-*bis*
- PARTE SPECIALE REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO - Art. 25-*bis* - lettera f) bis
- PARTE SPECIALE REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO - Art. 25-*quater*
- PARTE SPECIALE REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE - Art. 25-*quinquies* del D. Lgs. 231/2001
- PARTE SPECIALE REATI DI ABUSO DI MERCATO - Art. 25-*sexies* del D. Lgs. 231/01
- PARTE SPECIALE REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA - Art. 25-*terdecies*
- PARTE SPECIALE REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI - ART.

3. COLOPLAST S.P.A.

Coloplast S.p.A. (di seguito "Coloplast") è una società con sede a Bologna, attiva dall'inizio degli anni '90 nella commercializzazione di presidi biomedicali su tutto il territorio nazionale; è la filiale italiana di un gruppo internazionale leader nella produzione e commercializzazione dei presidi stessi. Coloplast S/A, società capogruppo, è quotata alla borsa valori di Copenaghen.

Coloplast commercializza quattro linee di prodotti: stomia, continenza, lesioni cutanee e urologia ai clienti "hospital" (aziende ospedaliere, AUSL, ASL, A.O., stazioni appaltanti regionali, case di cura private convenzionate e non ecc...) e ai clienti della distribuzione specializzata (farmacie, sanitarie, ortopedie, grossisti).

In considerazione del suo assetto proprietario e del modello di governance adottato, nonché dell'importanza dei rapporti commerciali intrattenuti con strutture sanitarie pubbliche, Coloplast ha tempestivamente compreso il grande rilievo della normativa: da un lato, in relazione alle gravi conseguenze in termini sanzionatori che essa, in mancanza di un adeguato sistema di prevenzione e salvaguardia, può determinare; dall'altro, in un'ottica di opportunità di contribuzione alla formale qualificazione della propria immagine di impresa la cui attività non soltanto è tradizionalmente improntata, come ampiamente riconosciuto all'interno del settore di riferimento, a trasparenza e correttezza di comportamenti nella gestione di business ma - svolgendosi a continuo contatto con situazioni di grave disagio psicofisico dei fruitori finali dei prodotti commercializzati - è anche caratterizzata da un costante impegno etico-sociale, come previsto dalla missione e dai valori codificati del gruppo di cui Coloplast fa parte.

3.1. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Il Consiglio di Amministrazione e il Country Manager di Coloplast sono i soggetti preposti a conferire e approvare le deleghe e i poteri di firma.

Tali deleghe e poteri sono assegnati nel rispetto delle responsabilità organizzative e funzionali di ciascun soggetto incaricato, in coerenza con il livello gerarchico, l'organigramma e il mansionario.

Il sistema di deleghe è costantemente applicato nonché periodicamente monitorato e aggiornato in ragione delle modifiche della struttura aziendale, al fine di mantenere la coerenza con l'organizzazione gerarchica e funzionale.

La Società ha istituito un flusso informativo nei confronti di tutte le funzioni aziendali nonché dell'OdV per garantire la tempestiva comunicazione di variazioni inerenti i poteri e le deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Country Manager i più ampi poteri di gestione e rappresentanza e ha assegnato ad alcuni responsabili di funzione poteri di gestione, di delega e firma strettamente connessi con le rispettive competenze.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le tipologie di operazioni che necessitano firma congiunta con altri procuratori facenti parte del management.

Le deleghe e procure di Coloplast, oltre a essere pubblicizzate attraverso canali di comunicazione interni e non, sono raccolte e organizzate a cura di dell'ufficio legale interno e a disposizione di coloro che lo richiedano presso il medesimo ufficio.

3.2. IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI

La Società vanta un sistema di controllo di gestione per la verifica dell'efficienza ed economicità delle attività aziendali.

Tale sistema prevede una sistematica programmazione e definizione del budget nonché una fase di consuntivazione dei risultati conseguiti.

Il processo di programmazione assicura la concorrenza di più soggetti nella definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa nonché l'adozione di modalità corrette e omogenee per la valorizzazione delle iniziative.

La fase di consuntivazione prevede la verifica periodica della rispondenza tra quanto preventivato e quanto effettivamente realizzato, nonché l'analisi degli eventuali scostamenti dalle previsioni in relazione alle cause e alle necessarie azioni correttive.

Eventuali scostamenti o anomalie significative sono oggetto di informazione all'OdV.

4. CORPORATE GOVERNANCE

Diverse attività risultano in essere ai fini di una corretta ed efficace attività di Corporate governance.

- Controlli gestionali
- Controlli del collegio sindacale come da normativa vigente.
- Audit internazionali occasionali
- Controlli della società di revisione contabile indiretta (certificazione del bilancio consolidato di Gruppo)

Da sottolineare che dal 2007 il bilancio d'esercizio di Coloplast S.p.A. non è più certificato, ma la società di revisione continua ad effettuare controlli sulla stessa Coloplast S.p.A ai fini della certificazione del bilancio consolidato del gruppo di cui la Società fa parte.

4.1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Al Consiglio spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione ivi compresa la facoltà di nominare direttori e procuratori stabilendone i poteri, anche di rappresentanza, le attribuzioni e la retribuzione.

4.2. IL MANAGEMENT

In considerazione della sporadica presenza in Italia dei membri del Consiglio di Amministrazione, al Country Manager sono conferiti tutti i poteri necessari per l'ordinaria amministrazione dell'azienda e di delega degli stessi. Poteri adeguati allo svolgimento delle specifiche funzioni sono conferiti anche agli altri componenti del management.

4.3. IL SISTEMA PER IL CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

4.4. L'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è composto da 3 Sindaci (membri effettivi) e 2 Sindaci (membri supplenti). La durata della carica è pari a tre esercizi finanziari (1/10-30/09), Il Sindaco è rieleggibile.

4.5. LA SOCIETA' DI REVISIONE

Coloplast affida a una società di revisione, iscritta all'Albo Speciale, la revisione e il controllo contabile dei conti.

5. FUNZIONI AZIENDALI

Le funzioni aziendali di Coloplast S.p.A. sono le seguenti:

- Direzione generale
- Business Support Manager (Amministrazione)
 - Contabilità
 - Finanza e Tesoreria
 - Controllo
 - Gestione crediti
 - Procurement
- Marketing
 - Linea Chronic care (stomia, continenza, consumer)
 - Linea linea urologia
 - Linea medicazioni avanzate
- Vendite
 - Linee Chronic care (stomia, continenza) – divisioni territoriali
 - Linea urologia
 - Linea medicazioni avanzate
- Payers & Trade
 - Gare d'appalto
 - Market Access
 - Direct Business (consegna a domicilio dei prodotti)
- Risorse Umane
- Direct Sales Service
 - Consumer
 - Gestione Ordini
 - Direct to consumer
 - Direct (consegna domiciliare)
- Commercial Excellence
- Information Technology

- Affari Legali e Compliance
- Logistica

6. MAPPA DEI SOGGETTI E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO

Al fine dell'individuazione dei soggetti e delle attività a rischio di Reato, secondo quanto disposto dal Decreto, è necessario identificare i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare la responsabilità a carico della Società.

Più in dettaglio:

- ❖ i soggetti apicali;
- ❖ i soggetti sottoposti ad altrui direzione.

La Società ha preso in esame anche le situazioni collegate ai rapporti stabili (e non) con soggetti esterni e ha ritenuto di ricomprendere le loro figure, per quanto possibile, nell'ambito della mappatura dei rischi, ovviamente con il solo riferimento ai rapporti con la Società.

La Società intende comunque promuovere la conoscenza e il rispetto del proprio Modello e del Codice etico anche da parte di soggetti esterni attraverso idonei strumenti contrattuali.

I risultati dell'attività di mappatura, raccolti nell'allegato 1, hanno consentito:

- la preliminare identificazione dei soggetti che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità loro attribuite, sono potenzialmente coinvolti nelle Attività a rischio di Reato;
- l'individuazione delle modalità attuative del rischio Reato;
- la valutazione dei rischi di Reato e, conseguentemente, l'organizzazione di un piano di interventi mirato e progettato sulla base della consapevolezza dei rischi correnti.

7. RILEVAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI

La mappatura dei soggetti e delle attività aziendali e societarie a rischio di Reato ha consentito di definire i processi sensibili, nelle cui

fasi, sottofasi o attività si potrebbero verificare le condizioni e le circostanze per la commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001.

L'analisi delle potenziali aree di rischio è stata aggiornata ai fini della stesura della presente versione di Modello Organizzativo, volta all'adeguamento rispetto alle ultime novità legislative introdotte.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene assolutamente necessario e prioritario che tutti i processi aziendali sensibili si uniformino ai seguenti principi generali (da intendersi quali protocolli generali):

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- "proceduralizzazione" delle Attività a rischio di Reato, al fine di:
 - a) definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - b) garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - c) garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- istituzione, esecuzione e documentazione di attività di controllo e vigilanza sui processi e sulle Attività a rischio di Reato;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione delle informazioni dall'accesso fisico

o logico ai dati e agli asset del sistema informativo aziendale, in particolare con riferimenti ai sistemi gestionali e contabili.

8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Valutata l'importanza degli aspetti formativi e informativi, la Società si attiva al fine di garantire al Personale la conoscenza del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo e dal Modello.

La formazione è curata, a tutto il Personale (apicale e sottoposti), dalla competente funzione aziendale, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia – se necessario – in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello.

In particolare a seguito dell'approvazione del presente documento è previsto che:

- ◆ sia effettuata una comunicazione iniziale a tutto il Personale in forza allo stato circa l'adozione del presente documento;
- ◆ i neoassunti, dotati di postazione PC, siano immediatamente indirizzati alla sezione dell'intranet aziendale nella quale sono contenuti i documenti di cui al punto precedente (si veda oltre);
- ◆ tutti i Dipendenti sottoscrivano apposito modulo per presa conoscenza ed accettazione;
- ◆ sia organizzata una specifica attività di formazione in corsi d'aula o da erogarsi attraverso strumenti e servizi di e-learning (in tale ultimo caso con soluzioni che garantiscano il riscontro dell'avvenuta formazione).

La costante informazione del Personale, con riferimento ai contenuti del Decreto e del Modello nonché degli obblighi derivanti dalla loro attuazione, è garantita anche attraverso l'intranet aziendale nonché grazie a un servizio informatico definito "*share point*" che consente a tutti i dipendenti di condividere i documenti in esso caricati e dove sono consultabili quelli della *compliance*.

L'informazione è inoltre garantita tramite la possibilità di consultare il legale interno, il dipartimento di *Business Ethics & Compliance* e l'OdV, questi ultimi rispettivamente agli indirizzi di posta elettronica dedicati: businessethics@coloplast.com - it_odv@coloplast.com.

9. INFORMAZIONE A SOGGETTI TERZI

Agli altri Destinatari sono fornite dalla Società, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, il Codice etico e, quando ritenuto opportuno, informative aventi a oggetto il Modello e le procedure.

Sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare le conseguenze dei comportamenti contrari al Modello e al Codice etico.

10. LINEE GUIDA DEL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

L'effettiva attuazione del Modello è garantita da un sistema di sanzioni commisurate alla violazione.

Tale sistema disciplinare e sanzionatorio (di seguito "sistema disciplinare") costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Il sistema disciplinare prevede diverse sanzioni per ogni diverso tipo di Destinatario.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

10.1. CLASSIFICAZIONE DEI COMPORAMENTI IN VIOLAZIONE DEL MODELLO

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze degli operatori e i provvedimenti disciplinari adottati, il

Consiglio di Amministrazione classifica le azioni degli Amministratori, dei Dipendenti e degli altri soggetti terzi in:

1. comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale nell'esecuzione di Attività a rischio di reato, quali a titolo di esempio:
 - violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
 - violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più Protocolli;
2. comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti dell'Amministratore e/o del Dipendente quali:
 - ◆ adozione, nell'espletamento delle Attività a rischio di Reato, di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato o a rappresentarne l'apparenza a danno della Società;
3. comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più reati o inerenti fatti illeciti presupposti dei reati, ovvero comportamenti di cui al precedente punto 1. commessi con dolo.

10.2.SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE

Il mancato rispetto e/o la violazione dei comportamenti sopra enunciati costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (quali insubordinazione, esecuzione negligente delle prestazioni, pregiudizio alla disciplina o morale aziendale) ai sensi dell'articolo 9 sez. quarta titolo VII del CCNL e sue successive modificazioni; infrazioni alla disciplina e/o alla diligenza del rapporto di lavoro più gravi di quelle di cui all'articolo 9 sez. quarta titolo VII, ai sensi dell'articolo 10 sez. quarta titolo VII del CCNL e sue successive modificazioni.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse vengono adottate e applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali applicabili al rapporto di lavoro. In

particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni del CCNL vigente, sezione quarta titolo VII, ai citati articoli 9 (ammonizioni scritte, multe e sospensioni), per le ipotesi di cui al punto 1. del precedente paragrafo 10. Per le ipotesi di cui ai punti 2. e 3. del precedente paragrafo 10. saranno applicate più gravi sanzioni (per es. il licenziamento).

Nell'applicazione della misura disciplinare deve essere rispettato il principio della proporzionalità.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

10.3. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE

In caso di violazione, indicata nel paragrafo 10.1, punto 1, da parte dei dirigenti, la Società adotta i provvedimenti ritenuti idonei in ragione della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Nei casi di cui al punto 2. del precedente paragrafo 10, la Società può procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto.

Nel caso in cui il comportamento del dirigente rientri nei casi previsti dal punto 3. del paragrafo 10., la Società procede alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso anche ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.

La Società può irrogare inoltre, valutata la gravità delle singole violazioni, anche sanzioni quali la revoca parziale o totale di alcuni poteri.

Sanzioni non espulsive possono essere irrogate nel caso di violazioni di minore gravità.

10.4 SANZIONI PER GLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Codice etico, del Modello e/o dei relativi Protocolli da parte degli Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza – venuto a conoscenza di ciò - informa l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative.

In caso di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto può considerarsi giusta causa per la revoca dell'Amministratore. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di reato.

La Società può irrogare inoltre, valutata la gravità delle singole violazioni, anche sanzioni quali la censura scritta o altra prevista dalla normativa italiana giuslavoristica.

10.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI E DEGLI ALTRI SOGGETTI TERZI

Condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Società, e in particolare contratti di fornitura, outsourcing, mandato, agenzia, procacciamento di affari, associazione in partecipazione e consulenza, è l'assunzione dell'obbligo da parte del contraente di rispettare il Codice etico, il Modello e/o i Protocolli applicabili.

I contratti con soggetti esterni devono pertanto prevedere espressamente l'obbligo del rispetto del Modello e dei principi del Codice etico.

In caso di violazione, sono previste clausole risolutive o di recesso a favore della Società, con ulteriore riserva di richiesta di risarcimento del danno.

11. ORGANISMO DI VIGILANZA

11.1 L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella relazione di accompagnamento al Decreto, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza debbono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

A. Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza una dipendenza gerarchica la più elevata possibile, e prevedendo un'attività di reporting al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

B. Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnologiche e professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

C. Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello e il suo costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Per la sua attività, l'OdV di Coloplast è supportato da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre professionalità esterne di volta in volta necessarie avendo, anche a tal fine, un apposito budget.

11.2. LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell'Organismo, ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'ente, delle relative regole di Corporate Governance

e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Al riguardo il Consiglio di Amministrazione di Coloplast ha esaminato, con il supporto del Country Manager della Società, varie soluzioni possibili al fine di individuarne i punti di forza e le eventuali controindicazioni delle diverse soluzioni prospettate, tenendo conto della struttura e delle caratteristiche di Coloplast.

Inizialmente si era ritenuto che la soluzione più adeguata per garantire il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto fosse rappresentata dal conferire le attribuzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, a un organo monosoggettivo. Da ultimo, vista l'attuale organizzazione societaria, il Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2017 ha ritenuto di nominare un Organismo di Vigilanza plurisoggettivo, costituito *ad hoc* e composto da due professionisti esterni alla Società, comunque supportati da un membro interno e da tutte le funzioni interne aziendali. L'OdV può, inoltre, avvalersi del supporto di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario e gode di un budget proprio a tal fine.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna a conferire, su richiesta motivata dell'Organismo di Vigilanza, la dotazione finanziaria necessaria ad espletare al meglio la propria funzione.

11.3. LA DURATA DELL'INCARICO E LE CAUSE DI CESSAZIONE

L'incarico dell'OdV è conferito per la durata minima di un anno e massima di tre anni e può essere rinnovato. La durata minima di ciascun rinnovo è di un anno e la massima è di tre anni.

La cessazione dell'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte dell'organo che l'ha nominato;
- rinuncia dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- decadenza per una delle cause di seguito previste.

In caso di scadenza dell'incarico, l'OdV mantiene i suoi compiti fino all'insediamento del nuovo OdV che è nominato senza indugio dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei Soci. In caso di revoca o rinuncia, il nuovo OdV deve essere nominato sempre senza indugio.

In particolare, la revoca dell'OdV in quanto organo può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantire l'assoluta indipendenza dello stesso.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- i) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ii) l'eventuale coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa;
- iii) il caso di inerzia, ovvero nell'ipotesi in cui l'OdV non fornisca un riscontro formale delle decisioni assunte.

La revoca dell'OdV per giusta causa è disposta con delibera dell'organo che l'ha nominato.

La revoca del (dei) soggetto (i) incaricato (i) a ricoprire il ruolo di OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'organo in quanto tale, anche le seguenti ipotesi non tassative:

- a) nel caso in cui il soggetto incaricato sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- b) nel caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico del soggetto incaricato;
- c) nel caso in cui si concretizzi una delle cause di decadenza di seguito elencate.

I soggetti incaricati a ricoprire il ruolo dell'OdV sono scelti tra soggetti in possesso di requisiti di indipendenza, autonomia e professionalità.

Ineleggibilità e decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza all'/dall'incarico:

- i) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero

- che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- ii) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità fino al quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione della Società, nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente controllate o della società di revisione incaricata;
- iii) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il soggetto incaricato a ricoprire il ruolo dell'OdV e la Società o le società che la controllano o le società da questa controllate, tali da comprometterne l'indipendenza.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

Le ipotesi di ineleggibilità e/o decadenza sono estese anche ai soggetti di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

11.4. COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità al disposto di cui all'art. 6, I comma del Decreto, all'OdV di COLOPAST Italia è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- 1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
 - verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
 - a tali fini, monitorare l'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche ed i relativi follow-up;
- 2) di aggiornamento del Modello, ovvero:
 - adoperarsi per l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

- 3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:
- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, per brevità, anche 'Destinatari');
 - promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
 - riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- 4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
 - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
 - informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
 - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
 - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Per l'espletamento dei compiti a esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o

- necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
 - di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
 - di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dall'Assemblea dei Soci.

11.5. IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione.

11.6. I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

A. che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- 2) eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
- 3) eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;

- 4) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - 5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
 - 6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
 - 7) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione.
- B. relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
1. le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
 2. gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
 3. le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segua alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica (it_odv@coloplast.com). Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto, anche in forma anonima, all'indirizzo: Organismo di Vigilanza, COLOPLAST S.P.A., con sede in Bologna, in Via Trattati Comunitari n. 9.

I medesimi canali di comunicazione sono utilizzati anche per le informazioni di cui al precedente punto sub B.

Quanto all'attività di reporting dell'OdV agli organi societari, in sintesi, si rammenta che l'OdV:

- in ogni momento, in presenza di particolari necessità o in caso di urgenza, relaziona al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale assume le determinazioni più opportune.
- relaziona per iscritto, su base semestrale, al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo.

L'attività di reporting avrà a oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV eventualmente istituiti presso la sede sociale o, in alternativa, direttamente dallo stesso OdV, presso il Presidente.

11.7.LE NORME ETICHE CHE REGOLAMENTANO L'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I soggetti incaricati di ricoprire il ruolo di OdV, nonché le sue risorse, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate da COLOPLAST, degli ulteriori e specifici standard di condotta di seguito riportati.

Essi si applicano sia ai componenti dell'OdV e alle sue risorse, sia a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscano supporto all'Organismo nello svolgimento delle sue attività.

Nell'esercizio delle attività di competenza dell'OdV, è necessario:

- assicurare la realizzazione delle attività loro attribuite con onestà, obiettività e accuratezza;
- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali di COLOPLAST;
- non accettare doni o vantaggi di altra natura da dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali COLOPLAST intrattiene rapporti;
- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;
- evidenziare al Consiglio di Amministrazione eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. E' in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla privacy o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna all'azienda o ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV, di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno all'azienda;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

12. LE NORME DI RIFERIMENTO E I REATI PREVISTI DAL DECRETO

Come già anticipato in apertura del presente Modello, in data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della L. 29

settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo (di seguito Decreto), dal titolo: "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*".

Con esso il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni Internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito².

Il Decreto ha così introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile, in sostanza, alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da alcune categorie di soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti *in posizione apicale*)
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (considerate anch'esse soggetti *in posizione apicale*)
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nei due punti precedenti (soggetti *subordinati*).

Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, mira dunque a coinvolgere gli Enti nella punizione di taluni reati commessi nel loro interesse o a vantaggio degli stessi: l'Ente non risponde del reato commesso dalle persone fisiche, ma di un autonomo illecito amministrativo, riconducibile ad una carenza organizzativa tale, da rendere possibile la commissione del reato. Il Legislatore ha cioè delineato un sistema di responsabilità da *colpa organizzativa*, che sorge qualora il fatto criminoso possa ricondursi alla struttura.

² Il Decreto rappresenta l'adeguamento della normativa italiana ad alcune convenzioni internazionali già sottoscritte dall'Italia: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che negli stati membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in conseguenza di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La prima tipologia di reati cui, secondo il Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione**, dettagliatamente indicati agli **artt. 24 e 25 del Decreto**, con specifica anche delle sanzioni applicabili, i quali, da ultimo aggiornamento in forza della Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, art. 1 comma 9 lettera b) n. 1, n. 2 e n. 3, risultano essere:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 *ter* cod. pen.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro ente pubblico (art. 640, II comma n. 1 cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cod. pen.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* a dare o promettere utilità);
- istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 cod. pen., art. 321 cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* cod. pen.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 *bis* cod. pen.)
- favoreggiamento personale (art. 10, IX comma, L. 146/06).

Con il D.Lgs. 75/2020 il concetto di Pubblica Amministrazione è stato esteso anche all'Unione Europea sono stati inseriti i reati presupposto di

- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

- peculato (art. 314 c.p. e 316 c.p.)
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Successivamente il Legislatore ha varato la Legge n. 48, entrata in vigore il 5 aprile 2008, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica. Con tale norma sono state apportate modifiche al codice penale in materia di reati informatici ed è stato introdotto l'**art. 24 bis** al D. Lgs. 231/01, per la punibilità dell'Ente in relazione ai **delitti informatici e al trattamento illecito dei dati**, come previsto dagli artt. 491 bis, 615 ter - quinquies, 617 quater e quinquies, 632 bis-quinquies, 617 quater e quinquies, 635 bis-quinquies, 640 quinquies del codice penale.

Trattasi, in particolare, dei seguenti reati:

- Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.). Per la punibilità delle falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria.
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater cod.pen.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 quinquies cod.pen.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter cod. pen.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. pen.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod.pen)

Le leggi n. 94 del 15 luglio 2009, n. 99 del 23 luglio 2009 e n. 116 del 3 agosto 2009, oltre a contenere alcune modifiche e integrazioni

al codice penale, hanno ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti introducendo, nel testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'articolo **24-ter** riguardante i **delitti di criminalità organizzata**³. Costituiscono tali fattispecie di reato: associazione per delinquere (art. 416 escluso comma 6 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Dpr 309/90), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.).

Con la legge n. 409 del 23 novembre 2001 il Legislatore aveva introdotto l'art. 25-*bis* volto a punire il reato di falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo.

L'art. 25 - *bis* è stato anch'esso modificato nel corso del 2009 con gli interventi normativi sopra richiamati che hanno modificato la rubrica dell'art. 25-*bis* in reati "falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, strumenti e segni di riconoscimenti" e hanno introdotto l'**art. 25-bis.1** per i **delitti contro l'industria e il commercio**.

L'art. 3 del D. Lgs. n. 61/2002, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto l'**art. 25-ter**, che estende la responsabilità amministrativa degli Enti anche ai c.d. **reati societari** commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica.

La norma individua le seguenti fattispecie di reato, così come modificate dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ. e 174 bis T.U.F.);

³ L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta, infatti, già l'art. 10 della legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiXXXli, il traffico illecito di rifiuti, ecc.) ed anche i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- delitto di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione (artt. 2635 e 2635 *bis* cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62 e dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262).

Con la Legge n. 190/2012 recante "*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", poi sostituita dalla Legge n. 38 del 15 marzo 2017, art. 6 comma 1 che ha modificato le sanzioni applicabili, sono state approvate previsioni volte a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, in considerazione degli standard internazionali di contrasto alla corruzione, nonché della Convenzione Onu di Merida e della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo.

Si è quindi visto un rafforzamento delle sanzioni penali anche nel settore privato con modifica l'art. 2635 c.c. che ora punisce la c.d. "corruzione tra privati" e, con l'intruduzione dell'art. 2635 bis c.c., punisce anche l'istigazione a tale reato.

Risulta ampliato l'elenco dei soggetti attivi punibili, comprendendo anche coloro che sono sottospoti alla direzione o vigilanza di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. Ovviamente per la punibilità dell'Ente è necessario che l'autore del fatto reato abbia agito nell'interesse dell'Ente di appartenenza.

In seguito, l'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999", ha introdotto il nuovo **art. 25-quater** che dispone la punibilità dell'Ente per i **delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha, inoltre, introdotto l'**art. 25 quater 1** del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis cod. pen.)**.

In seguito, la Legge n. 146, del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale** (art. 416 cod. pen.; art. 416 bis cod. pen.; art. 291 quater DPR n. 309/1973; art. 74 DPR n. 309/1990; art. 648 bis cod. pen.; art. 12 D.Lgs. n. 286/1998; art. 377 bis cod. pen.; art. 378 cod. pen.). La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

L'art. **25-quinquies**, introdotto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003 n. 228, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente ai **reati contro la personalità individuale** (artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater n.1, 600 quinquies, 601 e 602 cod. pen.), con particolare riferimento alla **pornografia minorile**. Con Legge n. 39 del 4 marzo 2014, il Legislatore, all'art. 3, ha previsto la responsabilità dell'Ente anche nel caso di adescamento di minorenni finalizzato alla commissione dei reati di pornografia (art. 609 undecies c.p.).

L'art. 1 della Legge n.199/16 ha sancito la responsabilità amministrativa dell'Ente nel caso di commissione del reato di cui all'art. 603 bis c.p. "*intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" il c.d. "*caporalato*", previsto dall'**art. 25-quinquies comma 1 lettera a)** del D. Lgs. 231/01.

L'art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (di seguito "Legge Comunitaria 2004") ha inserito l'**art. 25 sexies** volto a estendere la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi **reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato** (c.d. market abuse; artt. 184 e 185 del D. Lgs. N. 58 del 1998)⁴.

La Legge 3 agosto 2007 n. 123: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", entrata in vigore il 25 agosto 2007, all'art. 9, ha sancito l'introduzione del nuovo articolo **25-septies Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). Ai sensi di tale nuova disposizione le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, potranno essere sanzionate anche in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, con applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e di sanzioni interdittive, di cui all'articolo 9 comma 2 D. Lgs. 231/01, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 290, Supplemento Ordinario n. 268 del 14 dicembre 2007 è stato emanato il Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il D. Lgs. 231/07 introduce (art. 63, co. 3), per qualsiasi tipologia di società, i **reati di ricettazione**,

⁴ La Legge Comunitaria 2004 ha, inoltre, modificato il TUF introducendo una specifica disposizione, l'art. 187-quinquies, ai sensi della quale l'Ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita tra quelli che importano la responsabilità dell'ente (D.Lgs. 231/01, **art. 25-octies**)⁵.

Con la Legge 15 dicembre 2014 n. 186, pubblicata in data 17 dicembre 2014, entrata in vigore il primo gennaio 2015, è stato introdotto il c.d. reato di "**autoriclaggio**" (art. 648 ter c.p.)

Tale fattispecie di reato è stata inserita tra le fattispecie di reato la cui violazione comporta la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/01 con conseguente⁴ ampliamento delle ipotesi previste dall'art. 25 octies della normativa in questione.

L'autoriclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

Come sopra evidenziato, il Legislatore, nel 2009, è intervenuto nuovamente sul D.Lgs. 231/01 con l'approvazione da parte del Parlamento dei disegni di legge concernenti le "disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia" e le "disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (cd "Sviluppo").

Nel testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono stati introdotti anche gli articoli:

- **25-novies** concernente **i delitti in materia di violazione del diritto di autore;**
- **25- decies** in merito ai delitti di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (come modificato dal D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011).

La responsabilità amministrativa dell'ente può sorgere, oggi, anche in relazione al caso in cui non si proceda al recupero di rifiuti abbandonati o depositati incontrollatamente sul suolo e nel suolo e all'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido,

⁵ I reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 ma solo se realizzati a livello transnazionale (ex art. 10 L. 146/06). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.

nelle acque superficiali e sotterranee così come previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006.

In particolare tale articolo al comma 4 prevede che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3 (ossia la rimozione, l'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti), sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Infatti, il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. **25-undecies Reati ambientali**, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende:

Nuove fattispecie di reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011 non previste dal Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06)

- 1) uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.)
- 2) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.).

Reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011 e previste dal Testo Unico ambientale (D.Lgs. 152/06) riguardanti:

Inquinamento idrico

- 1) Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 2) Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 3) violazione dei divieti di XXXrico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Rifiuti

- 1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 3) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 4) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 6) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 7) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 8) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- 9) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Bonifica siti inquinati

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Inquinamento atmosferico

Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973)

- 1) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- 2) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Ozono

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549).

Inquinamento navi

- 1) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- 2) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Alcuni di questi reati sono di natura "contravvenzionale" e comportano l'imputazione per colpa.

Per effetto dell'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 109/2012**, avvenuto il 9 Agosto 2012, nonché della Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, art. 30, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito del **reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** richiamato dalla disposizione di cui all'**art. 25-duodecies**.

La Legge n. 167 del 20 novembre 2017, con il comma secondo dell'art. 5 ha introdotto anche l'**art. 25-terdecies** del D. Lgs. 231/01 per la sanzione agli Enti che commettono i reati di **razzismo e xenofobia** previsti dalla Legge n. 654 del 13 ottobre 1975, art.3 comma 3 *bis*.

Altra integrazione del D.Lgs. 231/01 è stata effettuata con Legge n. 39 del 3 maggio 2019 che ha sancito la responsabilità amministrativa degli enti anche in relazione ai reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

La fattispecie costituisce il "nuovo" art. 25-*quaterdecies* del decreto legislativo n. 231/2001.

L'art. 5 della legge n. 39/2019, intitolato "*Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*", infatti, dispone che, dopo "*l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: «Art. 25-*quaterdecies* (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). - 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le*

seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno»".

Di conseguenza, in virtù di questa nuova previsione di legge, per i reati di frode in competizioni sportive e quello di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, per i delitti ivi contemplati, è contemplata una sanzione pecuniaria sino a 500 quote fermo restando l'applicazione contestuale, per una durata non inferiore a 1 anno, delle sanzioni interdittive stabilite dall'art. 9, c. 2, decreto legislativo n. 231/2001, ossia: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Invece, per le contravvenzioni (vale a dire le contravvenzioni di abusivo esercizio di attività di giuoco o di scommessa stante quanto disposto dall'art. 4, c. 1, terzo capoverso, c. 2 e c. 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401), la sanzione pecuniaria è contenuta sino a 260 quote.

L'art. 26 del D.Lgs. 231/01 prevede la punibilità dell'Ente anche in relazione alla commissione dei sopra elencati reati nella forma del tentativo ma ne esclude la responsabilità quando *"volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento"*.

Con la Legge n. 157/19 di conversione del D.L. 124/157, entrata in vigore il 25 dicembre 2019, il novero dei reati presupposto è stato ampliato e, dopo l'articolo 25-quaterdecies, e' stato aggiunto l'art. 25-quinquiesdecies intitolato "Reati tributari".

Con tale previsione l'Ente può essere sanzionato in caso di commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

La responsabilità dell'Ente in materia tributaria è stata ulteriormente estesa ad altre fattispecie di reati tributari commessi a danno degli

interessi finanziari dell'Unione Europea, giusto D. Lgs. n. 75/2020, in vigore dal 30 luglio 2020.

Il medesimo D. Lgs. 75/2020 ha sancito la responsabilità degli Enti anche per i reati di contrabbando previsti dal D.P.R. n. 43/1973 (Art.25 sexiesdecies D. Lgs. 231/01).